



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 2: FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NR. 143 DEL 16/05/2018

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE
DECENTRATE E DELLO STRAORDINARIO DELL'ANNO 2018

REGISTRO GENERALE NR.517



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 143

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE E DELLO STRAORDINARIO DELL'ANNO 2018

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il [C.C.N.L. del 22 gennaio 2004](#) del personale del comparto Regioni – Autonomie Locali e, segnatamente, gli artt. 31 e 32 del medesimo testo contrattuale che disciplinano la costituzione del fondo per le risorse destinate allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;

RILEVATO che l'art. 31 appena citato stabilisce che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività devono essere determinate annualmente dagli enti;

ATTESO che si rende necessario provvedere alla determinazione delle risorse stabili e variabili del fondo per l'anno 2018 al fine di consentire la puntuale liquidazione mensile, al personale avente diritto, degli istituti del salario accessorio previsti dal C.C.N.L. attualmente in vigore e dall'accordo integrativo decentrato;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla quantificazione del fondo per la contrattazione integrativa anno 2018, per impegnare conseguentemente le somme necessarie per la liquidazione mensile delle competenze del salario accessorio;

PRESO ATTO:

- che, con il [D.Lgs. n. 75/2017](#), in vigore dal 22 giugno 2017, in attuazione della [Legge delega di riforma della pubblica amministrazione n. 124/2015](#), sono state apportate varie modifiche al Testo Unico del Pubblico Impiego di cui al [D.Lgs. n. 165/2001](#);
- che, sempre con lo stesso decreto, sono stati anche rideterminati i vincoli sulle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, da applicare già con decorrenza 1° gennaio 2017;
- che l'art. 23, co. 2, del [D.Lgs. n. 75/2017](#) prevede che, nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del [D.Lgs. n. 165/2001](#), non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236, della [Legge n. 208/2015](#) è abrogato;

EVIDENZIATO:

- Il disposto dell'art. 1, co. 236, [Legge n. 208/2015](#): *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt 11 e 17 della [Legge 7 agosto 2015, n. 124](#), con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del*

personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del [Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;

- il disposto dell'art. 23, co. 2, [D.Lgs. n. 75/2017](#): “Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del [Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. **A decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236, della [Legge 28 dicembre 2015, n. 208](#) è abrogato.** Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

CONSIDERATO che le disposizioni di maggiore rilievo dei [D.Lgs. n. 74](#) e [n. 75 del 2017](#), entrati in vigore con la riforma Madia, sono soprattutto le seguenti tre:

- il vincolo per cui le risorse destinate al salario accessorio già dal 1° gennaio 2017 non devono superare il tetto del fondo 2016 e l'abolizione dell'obbligo di considerare indisponibili i posti dirigenziali non coperti alla data del 15 ottobre 2015.
- Dallo scorso 1° gennaio 2017, con contestuale abrogazione del co. 236 della [Legge n. 208/2015](#), le risorse per il salario accessorio non devono superare quelle del 2016;
- È venuto invece meno l'obbligo della riduzione del fondo in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, anche tenendo conto di quello assumibile, pertanto, il numero dei dipendenti in servizio nel 2017 non produce più conseguenze sulla consistenza del fondo per le risorse decentrate.

RIBADITO, quindi, che nella costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018 si dovranno seguire le seguenti disposizioni:

- il fondo non può superare l'importo determinato per l'anno 2016;
- non dovranno essere effettuate decurtazioni dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- tale vincolo non si applica solo al fondo ma ad ogni compenso di trattamento accessorio sempre nel rispetto delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato fornite per l'elaborazione del Conto Annuale (vedi [circolare del 27 aprile 2017, n. 19](#)) sulle voci escluse dai limiti anche negli anni precedenti

EVIDENZIATO che, per quanto riguarda le risorse variabili, l'art. 23 del [D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75](#) stabilisce al co. 3 che “fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal co. 2, le regioni e gli enti locali ... possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

PRESO ATTO che è ribadito il rispetto delle specifiche condizioni dettate dall’art. 15, co. 5 del [CCNL 1.4.1999](#), richiamato a sua volta dal co. 3 dell’art. 31 del [CCNL 22.01.2004](#), ai sensi del quale *“in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione della struttura e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile dalla dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del [D.Lgs. n. 165/2001](#), valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio”;*

EVIDENZIATO che restano invariate:

- le modalità di determinazione della costituzione del fondo, in attesa del nuovo contratto collettivo nazionale;
- le componenti “incluse” ed “escluse” dal calcolo del relativo limite, come da indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato nelle istruzioni relative ai Conti annuali del personale per le annualità dal 2011 al 2014 e del 2016, nonché da giurisprudenza contabile emanatasi nel tempo, in merito ai previgenti vincoli ex art. 9, co. 2-bis, [D.L. n. 78/2010](#) ed ex art. 1, co. 236, [Legge n. 208/2015](#),

PRESO ATTO:

- che l’art. 1, co. 526, della [Legge n. 205/2017](#) ha apportato le seguenti modifiche all’art. 113 del Codice degli appalti ([D.Lgs. n. 50/2016](#)), inserendo il co. 5-bis: *“Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;*
- che gli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del [D.Lgs. n. 50/2016](#) non sono soggetti al vincolo in materia di trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, co. 2, del [D.Lgs. n. 75/2017](#), così come chiarito dalla delibera della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 6/2018;

DATO ATTO che il fondo 2017 non necessita di essere ricalcolato per adeguarlo alle disposizioni dell’art. 23, co. 2, [D.Lgs. n. 75/2017](#);

ATTESA la necessità di costituire il fondo risorse decentrate anno 2018 con atto di determina da parte del responsabile del personale;

VISTO il prospetto di costituzione del fondo 2018, allegato alla presente;

EVIDENZIATO che l’importo del fondo risorse decentrate anno 2018 rispetta il limite stabilito dalla sopra menzionata norma;

PRESO ATTO che il fondo di parte variabile è alimentato unicamente dalle somme non utilizzate di parte stabile e che non è stato applicato il co. 15 ed il co. 2 dell’art. 15 del [CCNL 1999](#);

CONSIDERATO che il fondo anno 2018, una volta costituito dovrà essere depurato delle poste neutre, poi decurtato dei tagli permanenti e non può superare il fondo 2016, calcolato in analogo modo, al fine di rispettare il primo limite;

EVIDENZIATO che, dopo avere individuato l’ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale, occorre prendere a riferimento, come limite insuperabile per il fondo anno 2018, l’importo del fondo dell’anno 2016 e, quindi, occorre:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

- avere costituito il fondo risorse decentrate anno 2016;
- avere individuato il fondo al netto delle poste neutre;
- avere individuato i tagli permanenti effettuati nell'anno 2016;
- costituire il fondo 2018;
- individuare il fondo 2018 al netto delle poste neutre;
- consolidare i tagli permanenti effettuati nell'anno 2016;
- verificare il rispetto del limite 2016;

PRESO ATTO che l'Aran ha precisato che il disposto dell'art. 17, co. 5, del [CCNL 1/04/1999](#) è applicabile solo per le risorse che provengono dalla parte stabile del fondo e che le "economie" in parte variabile (soprattutto per quanto riguarda le risorse di cui all'art. 15, co. 2 e 5, del [CCNL 1/04/1999](#)) diventano economie di bilancio e non possono incrementare il fondo per l'anno successivo;

PRESO ATTO, pertanto, che vanno ad incrementare il fondo risorse decentrate dell'anno successivo le economie derivanti dalle voci contrattuali finanziate con la parte stabile del fondo e le economie derivanti dall'applicazione dell'art. 17, co. 5, del [CCNL 1999](#),

PRESO ATTO che il totale del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016, ai sensi degli artt. 31 e 32 del CCNL del 22 gennaio 2004, depurato delle voci non soggette al vincolo, ammonta ad Euro 163.197,67;

PRESO ATTO che il totale del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2018, ai sensi degli artt. 31 e 32 del CCNL del 22 gennaio 2004, depurato delle voci non soggette al vincolo e ricondotto al limite del 2016, ammonta ad Euro 163.197,67, come da prospetto allegato al presente atto;

PRESO ATTO che il fondo per il lavoro straordinario ammonta ad Euro 26.588,94;

EVIDENZIATO che la Dichiarazione congiunta n. 14 del [CCNL 22/01/2004](#) prevede che: *"Con riferimento alla disciplina dell'art. 29, co. 2, le parti concordano nel ritenere che l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dal presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch'esso a carico dei bilanci degli enti. Questo incremento specifico deve essere inteso, più chiaramente, come differenza tra l'incremento stipendiale attribuito, ad esempio, al lavoratore in posizione C3, rispetto a quello riconosciuto al lavoratore in C1. Lo stesso differenziale retributivo, (C3 meno C1 corrisponde alla differenza tra € 81,09 mensili ed € 77,11 mensili ed è pari ad € 3,98 mensili e a € 47,76 annui, cui deve sempre aggiungersi la quota di tredicesima mensilità) naturalmente, si traduce, in pratica, in una corrispondente rideterminazione dell'importo già in godimento a titolo di progressione economica; come ulteriore conseguenza questo stesso importo determina anche un altrettanto corrispondente aumento del "fondo per le progressioni economiche orizzontali" di cui all'art. 17 del [CCNL dell'1.4.1999](#). Per le stesse motivazioni anche i valori annui delle posizioni di sviluppo vengono rideterminate con effetto dal gennaio 2003 (co. 5, art. 29) con la conseguenza che il costo complessivo delle eventuali nuove progressioni già effettuate o che*

saranno effettuate con effetto da data successiva al gennaio 2003 dovrà essere calcolato tenendo presente i nuovi e più elevati valori, (cui deve aggiungersi la tredicesima mensilità) con oneri, naturalmente, a carico delle risorse decentrate stabili che subiranno un corrispondente decremento stabile”;

PRESO ATTO che il fondo dovrà essere integrato con le risorse connesse all'applicazione dell'art. 29, co. 2, del [CCNL 22.1.2004](#), come interpretato mediante l'adozione della dichiarazione congiunta n. 14, in materia di incremento delle risorse decentrate, con attrazione dalla risorse di bilancio a seguito del riallineamento del fondo di alimentazione delle progressioni orizzontali (differenziale tra nuovo tabellare iniziale e nuovo tabellare di sviluppo, a regime ricavabile dalla tabella A, allegata al predetto CCNL moltiplicato per tredici mensilità) per le singole posizioni di sviluppo economico, nell'ambito di ciascuna categoria, in cui trovasi inquadrato il personale al 1.1.2003. Tale principio di riallineamento retributivo, peraltro, appare finalizzato a scongiurare ogni fenomeno di decremento del potenziale utilizzativo del fondo per il finanziamento delle progressioni orizzontali, a seguito degli interventi incrementali sui tabellari (iniziali e di sviluppo) determinati dai rinnovi contrattuali;

VISTO il [Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), avente ad oggetto: “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*” come modificato dal [Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126](#), avente ad oggetto: “*Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011*”;

RICORDATO che, con atto Consiglio Comunale n. 57 del 13/12/2017, è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e tutti i relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 24/01/2018, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo della gestione 2018;

VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 01/07/2015;

PRESO ATTO che il [Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174](#), all'art. 3, ha previsto, con la modifica all'art. 147 del [TUEL](#), un “rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali”;

PRESO ATTO che il fondo 2018 è destinato agli istituti, previa intesa dei responsabili, dando atto che il medesimo potrà subire nel corso dell'anno eventuali variazioni fra i vari istituti, sempre all'interno della somma globale individuata, anche in virtù delle decisioni in materia di personale comandato da parte dell'Unione;

PRESO ATTO che gli impegni specifici per il finanziamento degli istituti di parte stabile saranno assunti con appositi atti determinativi;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante del presente atto;
2. di costituire, per le motivazioni in premessa esposte, che si intendono con la presente integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 31 e 32 del CCNL del 22.01.2004, il Fondo per le Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2018 come da prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, il cui totale depurato delle voci non soggette al vincolo e ricondotto al limite del 2016 ammonta ad Euro 163.197,67;

3. di costituire il fondo per compensare le prestazioni di lavoro straordinario per l'anno 2018 in Euro 26.588,94;
4. di dare atto che la determinazione dei Fondi come con la presente operata per l'anno 2018 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future circolari interpretative nonché di novità normative;
5. di attestare che il finanziamento relativo ai Fondi come sopra costituiti sono previsti nel bilancio di previsione per l'anno corrente;
6. di precisare, infine, che sul Fondo per le risorse decentrate anno 2018, parte variabile, dovranno transitare tutti gli impegni iscritti a titolo di corresponsione compensi corrisposti al personale dell'Ente per particolari prestazioni (progetti speciali – Legge Merloni, ecc). Ricorrendo tali ipotesi, si procederà con successivi atti a determinarne l'ammontare definitivo entro il 31.12.2018;
7. Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U. Aziendale e di pubblicare la presente determinazione sull'apposita sezione del sito web istituzionale.
8. di AVVISARE che, ai sensi del co. 4, art. 3, della [Legge n. 241/1990](#) e successive modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:
 - giurisdizionale al T.A.R. Campania, entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
 - straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;
9. di DARE ATTO che il responsabile del procedimento e del provvedimento è **la Dott./ssa Adele Ipomea**, Responsabile del Settore Finanziario.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE 2: FINANZIARIO
(dott.ssa Adele Ipomea)**



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 525**

Settore Proponente: **SETTORE 2: FINANZIARIO**

Ufficio Proponente: **Finanziario**

Oggetto: **COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE E DELLO STRAORDINARIO DELL'ANNO 2018**

Nr. adozione settore: **143** Nr. adozione generale: **517**

Data adozione: **16/05/2018**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 16/05/2018

Il Responsabile di Settore

Adele Ipomea

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 16/05/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti